

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO RIVOLTO A PERSONE CON  
DISABILITA' RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE  
DENOMINATO S.A.P.  
PERIODO: 01/07/2023 – 31/12/2024**

**ART. 1 - PRINCIPI GENERALI**

L'Unione Colline Matildiche, denominata di seguito per brevità Unione, nell'ambito dei servizi di accesso previsti dalla normativa vigente e tesi a facilitare e favorire l'integrazione di persone con disabilità, organizza ed eroga per utenti in carico ai servizi sociali e residenti nei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, interventi/attività di socializzazione, inclusione e tempo libero.

**ART. 2 – OGGETTO**

Oggetto del presente capitolato è la gestione del “Progetto S.A.P.” rivolto a cittadini diversamente abili residenti nel territorio dell'Unione Colline Matildiche ed in carico al Servizio Unificato Distrettuale Handicap Adulto e l'Area Sociale dell'Unione Colline Matildiche – Settore Adulti Anziani e Disabili. Si intende per S.A.P. il Servizio di Aiuto alla Persona quale progetto che si realizza attraverso azioni e interventi volti a favorire le opportunità di vita autonoma, inclusione e di integrazione sociale delle persone con disabilità e che promuove la loro socializzazione nel tempo libero.

Il servizio dovrà essere effettuato per. 46 settimane annue e si interromperà per n.6 settimane nel corso di ogni anno, di cui quattro da individuare durante il periodo estivo.

**ART. 3 - DURATA**

La durata dell'appalto è prevista dall'1.07.2023 al 31.12.2024, con possibilità di rinnovo per pari periodo. E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica di mesi 6 al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 4 - CORRISPETTIVO**

L'importo a base di gara per il periodo 01.07.2023-31.12.2024 è pari ad € 101.904,77 (Iva di Legge esclusa). L'importo massimo stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14 D. Lgs. 50/2016, comprensivo di rinnovo per pari periodo e proroga tecnica, è pari ad € 235.238,10 (IVA ai sensi di legge esclusa). L'importo anzidetto è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso (spese telefoniche, materiale vario, rimborso spese volontari).

**ART. 5 – FINALITA' E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio di aiuto alla Persona esplica il suo ambito di azione su progetti di tempo libero per persone con disabilità in età adulta attraverso il lavoro congiunto di operatori e volontari su progetti di rete tra associazioni, pubbliche amministrazioni, terzo settore e tutto il territorio quali: costruzione di un gruppo di tipo amicale e realizzazione di uscite di tempo libero in integrazione sul e con il territorio; progettualità in ambito sportivo in collaborazione con le associazioni di promozione sportiva del territorio; vacanze e / o gite; progetti di ricerca-azione orientati alla conoscenza dei bisogni reali e delle risorse del territorio; laboratori manuali, ludico-espressivi e ricreativi; promozione ed attivazione continua del volontariato.

Si evidenzia inoltre che:

- la progettazione di un servizio per il “tempo libero” a favore di cittadini diversamente abili non può essere estranea a percorsi condivisi e co-progettati con il territorio (Centri pomeridiani, Scuole, Biblioteche, Associazioni, Centri Sociali, Servizi Sociali, ecc...);
- il lavoro sulla rete territoriale va costantemente implementato attraverso il rapporto con le Associazioni, l'uso di spazi e strutture pubbliche e non, la partecipazione e co-progettazione in merito ad iniziative e risorse del territorio e della comunità. Si sostanzia, in questo modo, il concetto di welfare mix ovvero l'interazione/integrazione tra risorse pubbliche e risorse private, da un lato per contenere i costi, dall'altro per rimarcare e sostenere come il “tempo libero” non può e non deve essere una soluzione solo istituzionale;

- occorre prevedere il coinvolgimento diretto dei ragazzi, delle famiglie e dei volontari.

Gli obiettivi generali dell'attività oggetto del presente atto convenzionale sono:

- **diffondere** e sviluppare forme di solidarietà diffusa nella comunità locale;
- **facilitare** le possibilità di integrazione dei cittadini con disabilità attraverso la relazione ed il sostegno di volontari;
- **sensibilizzare**, reperire e formare volontari;
- **rispondere** a richieste di persone disabili riguardo a: tempo libero, compagnia, ricreazione, cultura, attività sportive, turismo, accompagnamento, inserimento e partecipazione al territorio e comunque a bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita;
- **favorire** percorsi individualizzati con i servizi di base;
- **favorire** la diffusione di una cultura dell'integrazione e dell'inclusione, offrendo la possibilità al cittadino con disabilità di usufruire delle opportunità e risorse creando una rete di relazioni stabili che agiscano e si sviluppino nella quotidianità;
- **progettare** interventi per favorire il soddisfacimento di progetti personali espressi da cittadini con deficit e dalle loro famiglie;
- **promuovere** il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità locale, attraverso un lavoro di rete finalizzato ad una sempre maggiore sensibilizzazione alle esigenze richieste dai processi di integrazione;
- **potenziare** le opportunità di integrazione sociale dei cittadini disabili anche valorizzando la collaborazione di volontari;
- **favorire** opportunità di ascolto ed incontro tra famiglie (ad es. gruppi di famigliari / caregivers)

#### **ART. 6 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E MODALITA' DELL'INTERVENTO**

Il progetto è rivolto indicativamente a n. 45 (quarantacinque) ragazzi diversamente abili in età adulta e rispettive famiglie divisi in 3 gruppo territoriali e dovrà essere realizzato attraverso l'intervento di educatori professionali più eventuali referenti esperti per la conduzione dei percorsi laboratoriali; deve inoltre avvalersi dell'apporto attivo di volontari (singoli cittadini, studenti, Croce Rossa, associazioni di volontariato, Parrocchie, ecc.). Tutto il personale deve operare in accordo ed in stretto e costante coordinamento con il Settore Adulti Anziani Disabili dell'Unione Colline Matildiche rispetto alle attività ed iniziative organizzate. Il servizio deve essere svolto per n. 10.436 ore complessive per la durata prevista dell'appalto (fino al 31-12-2026). Saranno a carico del soggetto gestore aggiudicatario tutti gli oneri per l'acquisto di tutti i materiali ed i dispositivi necessari per la realizzazione delle attività laboratoriali e progettuali che saranno proposte durante tutto il periodo di aggiudicazione del servizio, così come gli eventuali rimborsi spese da riconoscere ai volontari coinvolti nell'attività del Sap.

L'articolazione del progetto deve garantire pluralità e diversificazione delle proposte in termini di flessibilità, innovazione, sostegno alle capacità d'iniziativa individuali, capacità d'inclusione dei diversi attori coinvolti, costruzione della rete territoriale di riferimento.

Dovranno essere organizzate iniziative ed attività su ogni territorio dell'Unione Colline Matildiche (comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo).

Le iniziative da realizzarsi devono ricomprendere, a titolo esemplificativo:

- uscite a grande gruppo (almeno 2 al mese per ogni gruppo territoriale)
- uscite a piccolo o piccolissimo gruppo (almeno 2 al mese per ogni territorio);
- percorsi di sostegno agli inserimenti di cittadinanza attiva e di natura socio-occupazionali
- percorsi laboratoriali tematici e su competenze specifiche (ad es. teatro, atelier, fotografia, cucina, balli latino/americani): almeno n.2 attività corsuali all'anno per ogni gruppo territoriale;
- attività sportive quali ad es. calcetto, ginnastica dolce, yoga, ecc. (almeno 3 all'anno)
- cene / pranzi
- vacanze soggiorno residenziali estive e/o invernali (almeno 1 all'anno per ogni gruppo territoriale)
- gite della durata di una o più giornate (almeno 1 all'anno per ogni gruppo territoriale)
- singoli eventi di rilevanza ad interesse pubblico

- azioni di promozione e reperimento volontari (almeno 3 all'anno)
- azioni di accompagnamento, supporto e coinvolgimento delle famiglie referenti dei ragazzi inseriti nel progetto
- attività laboratoriali per adulti finalizzati alla realizzazione di piccoli manufatti e/o oggettistica artistica da poter proporre nei mercatini per raccolta fondi (almeno 1 all'anno per territorio);
- incontri di co-progettazione con volontari e gruppi allargati (almeno 4 all'anno)
- organizzazione, in collaborazione con il volontariato, di eventi, iniziative, cene finalizzate alla raccolta fondi per il finanziamento di attività (almeno 3 all'anno)

Le attività suddette, essendo destinate al tempo libero, dovranno essere proposte in orario pomeridiano e/o serale, sia in giorni infrasettimanali che durante i week-end, garantendo almeno un'attività al mese per ogni gruppo territoriale da realizzarsi il sabato pomeriggio o nella giornata della domenica / festività.

Il soggetto gestore, per favorire la più ampia partecipazione possibile, su indicazione e valutazione del Servizio Sociale dell'Unione Colline Matildiche dovrà organizzare alcuni trasporti degli utenti in alcune delle attività suddette.

L'entità del servizio ha per l'Ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per lo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato il soggetto gestore potrà avvalersi a titolo gratuito di:

- locali comunali/sale civiche ove effettuare eventuali incontri o riunioni con i ragazzi, associazioni, ecc..
- locali situati nei territori dei tre comuni aderenti all'Unione per l'attuazione di attività laboratoriali e corsuali, iniziative di socializzazione ed intrattenimento (ad es. compleanni, cene, ecc.), sia per i ragazzi che per gli adulti
- 1'automezzo Fiat Ducato per eventuali trasporti in occasione di uscite, gite, attività laboratoriali

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE**

L'Unione Colline Matildiche mantiene le funzioni di presa in carico, indirizzo, controllo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale:

- a) all'individuazione degli utenti e dei bisogni assistenziali;
- b) alla verifica degli interventi;
- c) ai rapporti con le famiglie, le strutture socio-sanitarie e gli operatori dell'Ausl di Reggio Emilia;
- d) alla cessazione delle progettualità;
- e) all'eventuale determinazione delle tariffe da porre a carico degli utenti;
- f) all'individuazione degli utenti a cui eventualmente offrire opportunità di trasporto nelle attività.

L'Unione Colline Matildiche si impegna altresì ad una continua collaborazione col Referente del servizio individuato ed indicato dal gestore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con gli utenti.

L'Unione Colline Matildiche indica quale proprio referente la Responsabile del Settore Adulti Anziani e Disabili dell'Area Sociale o, in sua assenza, un suo sostituto, al quale il personale del gestore potrà/dovrà rivolgersi in caso di problemi organizzativi ed operativi di varia natura.

Al fine di quanto precede, contestualmente all'avvio del servizio l'Unione comunicherà al gestore l'indirizzo e i recapiti di tale referente. Qualsiasi comunicazione prevista dalla presente convenzione dovrà ritenersi validamente effettuata qualora inviata dal gestore al referente dell'Unione come sopra individuato.

Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno 4 volte all'anno al fine di confrontarsi e verificare l'andamento del servizio oggetto della presente convenzione ed analizzare nel dettaglio le modalità di svolgimento dello stesso, in particolare in relazione ai rapporti con l'utenza, all'andamento delle attività e ad ogni altro utile elemento inerente gli accordi fra le parti.

#### **ART. 8 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

Oltre a quanto specificatamente indicato negli altri articoli del presente capitolato, sono a carico del gestore tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione dei servizi di cui al presente capitolato, nonché le attività di seguito specificamente riportate

- tutte le spese relative a materiali/strumentazioni necessari allo svolgimento delle attività laboratoriali e corsuali, ecc.;
- tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio (dipendente e/o volontari) come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza nel lavoro;
- le imposte, le tasse, le assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- l'assunzione completa del rischio di gestione del servizio;
- nei confronti del personale dipendente, l'applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse.

Il gestore sarà responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l'Unione quanto verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati durante l'esecuzione dei servizi per colpa o negligenza tanto sua quanto dei suoi dipendenti.

Il gestore è inoltre responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del presente capitolato e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso di validità dell'appalto (comprese le norme regolamentari dell'Unione e le ordinanze sindacali), aventi attinenza con i servizi in oggetto, comprese le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse ai servizi oggetto del presente appalto.

Il gestore si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne l'Unione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature, derivanti da propri inadempimenti del presente appalto, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del presente appalto.

Il gestore risponde interamente degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Il gestore si intenderà inoltre obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici a qualunque titolo preposti alla vigilanza dovessero formularle nel corso della durata dell'appalto, esonerando esplicitamente l'Unione dall'obbligo di vigilanza su tale aspetto.

Il gestore è tenuto a presentare all'Unione Colline Matildiche, per tutta la durata dell'appalto, con cadenza trimestrale i dati d'attività in termini quantitativi e qualitativi ed al termine di ogni annualità apposita relazione e documentazione (ad es. video) sul servizio svolto. Quest'ultima documentazione dovrà essere predisposta anche per una restituzione sull'andamento delle attività, alle famiglie ed agli utenti coinvolti.

#### **ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.**

La Ditta Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Unione Colline Matildiche ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificatamente indicato nell'offerta presentata in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

La Ditta aggiudicataria risponderà, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, eventualmente arrecati a terzi, compresi i propri prestatori di lavoro, in dipendenza dell'espletamento e l'esecuzione di tutte le attività, primarie, secondarie ed accessorie, nessuna esclusa, previste disciplinare di incarico, tenendo al riguardo sollevato da ogni responsabilità L'Ente nonché il personale dipendente e i collaboratori del medesimo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare - o a comprovare di avere in corso di validità - con primaria compagnia assicuratrice apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi ed a prestatori di lavoro derivanti dalle attività sopra richiamate, con massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 (ridotto ad euro 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro) e con validità per l'intera durata dell'affidamento.

Copia della richiamata polizza, debitamente quietanzata, deve essere prodotta all'Ente prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, con l'impegno, alla scadenza di ogni periodo assicurativo, a documentare l'avvenuto rinnovo di validità dell'assicurazione, trasmettendo copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

Costituirà onere a carico della Ditta aggiudicataria il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

#### **ART. 10 - VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Unione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, attraverso il proprio responsabile del Settore Adulti-Anziani-Disabili, o suo delegato, ai controlli ritenuti necessari relativamente all'andamento del servizio, al personale impiegato, con modalità tali da non compromettere l'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto.

Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti al gestore dal presente appalto e l'Unione potrà disporre sopralluoghi, ispezioni, verifiche, ecc..

In nessun caso l'espletamento di tali funzioni può essere invocato dal gestore o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione di responsabilità.

#### **ART. 11 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel corso di vigenza del contratto il contraente dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso i cui contenuti si evincono dalla presente documentazione, rispettare gli standard di resa previsti dal presente documento e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti quantitativi e qualitativi del servizio ivi richiesti.

I primi 3 mesi sono di prova.

In caso di mancato rispetto di quanto dichiarato dal contraente in sede di offerta tecnica il committente si riserva - valutata la gravità delle inadempienze - di risolvere il contratto senza nulla dovere.

Superati i tre mesi di prova, a seconda del disservizio verificatosi, l'Ente Committente applicherà le penali qui sotto descritte:

1. per ogni inadempienza a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta tecnica relativamente alle prestazioni di cui all'art. 5 del capitolato il contraente sarà sanzionato con una penale pari al **5/1000** del valore complessivo biennale di aggiudicazione;

2. per ogni inadempienza a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta tecnica relativamente a:  
- modalità di relazione, rapporto e comunicazione con gli utenti, le famiglie ed i volontari  
- Rispetto tempistiche di consegna report e documentazione

il contraente sarà sanzionato con una penale pari al **1/1000** del valore complessivo biennale di aggiudicazione.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Raggiunta la percentuale soglia sopra indicata, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso di applicazione di penali l'Ente Committente tratterà il relativo valore dal primo mandato di pagamento utile.

La messa in mora avverrà attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti (da inoltrarsi tramite PEC).

Questo Ente, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi del 3° inadempimento avvenuto in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero anche di un solo grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Ente un pregiudizio organizzativo e gestionale si riserva il diritto di dichiarare non adeguato alle esigenze del committente il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Ente committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e/o la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale l'Ente committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n° 50/2016.

### **Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Ente Committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- 1) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n° 136 il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 2) scarsa e/o scadente qualità del servizio fornito;
- 3) negligenze e/o inadempienze del fornitore alle obbligazioni contrattuali e alle clausole e condizioni stabilite nel presente atto, nonché agli impegni assunti in sede di offerta, che non siano eliminate e

rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, allo scopo assegnato dall'Ente committente;

4) danni gravi e/o disservizi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze;

5) applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente documento, assunti dall'aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale;

6) incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;

7) subappalto totale o parziale non autorizzato;

8) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

9) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;

10) inadempienza accertata della normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.

Nei casi sopra previsti, l'Ente committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà senz'altro risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice Civile ed in conformità a quanto altresì stabilito dall'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016; ovvero, nelle ipotesi sopra previste, l'Ente committente si riserva la facoltà di risoluzione immediata dal contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile. In tale ultima ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione committente (in forma di lettera raccomandata, ovvero mediante comunicazione trasmessa via PEC) di volersi avvalere della clausola risolutiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. In tutti i casi di risoluzione la società avrà diritto unicamente al pagamento delle forniture regolarmente eseguite.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, "per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile".

\* \* \* \* \*

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'Ente committente - la violazione da parte del contraente delle obbligazioni poste a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n° 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Contraente, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

La tolleranza da parte dell'Ente committente di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'Ente in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'Ente committente avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

#### **Recesso**

L'Unione Colline Matildiche si riserva altresì, qualora Consip o Intercenter attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di servizio analogo ovvero comparabile a quello oggetto del presente documento,

di aderire alla stessa recedendo dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'ente committente.

\*\*\*\*\*

L'ente committente si riserva inoltre la facoltà di recesso anticipato dal contratto, senza il riconoscimento di oneri e/o indennizzi in favore del Fornitore, nel caso di modificazioni organizzative e gestionali, riorganizzazione e/o ristrutturazione, ovvero cambio di metodiche che facciano venire meno la necessità del servizio e della fornitura oggetto del presente contratto, senza che il contraente possa nulla pretendere ed eccepire in merito, ad alcun titolo.

## **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI (REGOLAMENTO UE N. 2016/679).**

L'aggiudicatario si assume le funzioni di Responsabile del trattamento ed a tal fine si impegna a nominare un Responsabile, che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali.

Oggetto delle presenti condizioni è definire le modalità nelle quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento dei dati a carattere personale necessari per fornire il servizio oggetto della presente convenzione.

La natura delle operazioni realizzate sui dati è inerente alle funzioni di cui all'art. 5.

I dati a carattere personale trattati sono dati anagrafici, recapiti, certificati medici, diagnosi sanitarie, dati sulla situazione economica, abitativa, professionale, sulle convinzioni religiose, ecc.

### **Misure di sicurezza**

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le seguenti misure di sicurezza:

- a) viene assicurata su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento tramite utilizzo armadi con chiave per documenti e cartelle e password e codici di accesso ai computer e programmi condivisi in rete; è effettuato quanto più possibile con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e in misura residuale manuali;
- b) è assicurata tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico mediante digitalizzazione dei documenti e backup su server della rete aziendale;
- c) Il Responsabile è autorizzato, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, a designare espressamente e per iscritto i dipendenti e i collaboratori autorizzati/incaricati allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali, attribuendo loro specifici compiti e funzioni ed impartendo adeguate informazioni ed istruzioni; tali dipendenti e collaboratori dovranno assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati; il Responsabile dovrà inoltre garantire la tenuta del registro dei trattamenti svolti, l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti; la designazione di un RPD-DPO nei casi previsti dal regolamento.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in taluni casi necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali o per l'erogazione del servizio; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio; i dati trattati sono soggetti alla normativa sulla trasparenza e il diritto di accesso.

### **Diritto di informazione delle persone interessate**

Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.



### **Notifica della violazione di dati a carattere personale**

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 2 (due) giorni dopo esserne venuto a conoscenza e con le modalità di seguito indicate. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità di controllo competente.

### **Disposizione dei dati al termini delle prestazioni contrattuali**

I dati personali in possesso saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa alla base del trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, il Titolare del trattamento verifica la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati.

### **Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

### **Registro delle categorie di attività di trattamento**

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:

- il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l'esistenza di opportune garanzie;
- per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità;
- i mezzi che permettono di garantire la segretezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- i mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.

### **Documentazione**

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

### **Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento.**

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. fornire al Responsabile del trattamento, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, tutte le informazioni necessarie per il rispetto della privacy;
2. documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
3. vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
4. supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

### **ART. 13 NORME ANTIPEDOFILIA**

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: “1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

L’eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l’Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

### **ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE O SUB- APPALTO**

All’aggiudicatario è vietata qualsiasi cessione o sub-appalto del Servizio sotto pena di perdita della cauzione definitiva, di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno.

### **ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE UNIONE COLLINE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice garantendo, nel contempo, l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario. L’operatore economico dovrà quindi allegare all’offerta tecnica un sintetico progetto di assorbimento riportando nello stesso le concrete modalità applicative della clausola sociale (num. unità di personale da riassorbire e relativo inquadramento e trattamento economico). Tale progetto non concorrerà alla valutazione dell’offerta tecnica. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è allegato al capitolato speciale d’appalto. La mancata presentazione del progetto – anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio espressamente previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 approvate con Delibera n. 114 del 13.02.2019 – equivale a mancata accettazione della clausola sociale e comporterà l’esclusione dalla gara.

### **ART. 16 - FATTURAZIONE**

A fronte delle prestazioni di cui all’art. 5 verrà erogato il corrispettivo risultante a seguito dell’aggiudicazione. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria vigente in materia nonché dal contratto.

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario a 60 gg. data ricevimento fattura, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 Novembre 2012 n. 192.

L’importo delle predette fatture sarà pagato dall’Amministrazione esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche (Legge 13 Agosto 2010 n. 136), previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall’appaltatore e del DURC.

Nel caso di contestazione da parte del Committente per difformità nell’esecuzione del Servizio da quanto previsto nel presente capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla

data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

In caso di fatture contestate, l'Amministrazione sarà libera da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. Le fatture contestate saranno liquidate solo alla risoluzione dell'arbitrio, conformemente ai tempi e alle modalità previste dal presente articolo.

#### **ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In specifico l'aggiudicatario dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 135/2010 come specificati nei precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato articolo 3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato ed il comune potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI**

Con la formulazione dell'offerta l'aggiudicatario si assume l'obbligo, nel caso di aggiudicazione della R.D.O, di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Il numero di marche da bollo da acquistare è di una per ogni 100 righe o 4 pagine del contratto.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE**

L'aggiudicatario accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Reggio Emilia.